

CONTRIBUTI A ENTI, ORGANISMI O ASSOCIAZIONI

BANDO UNICO ANNUALE 2018

Articolo 1

Premessa

La Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Vicenza, nel quadro delle competenze istituzionali affidate e nell'ambito delle proprie iniziative promozionali volte a favorire lo sviluppo del sistema economico locale, nonché in virtù dei principi di sussidiarietà e complementarità previsti dalla Legge n. 580/93 (e successive modifiche e integrazioni) ed in conformità alle proprie norme statutarie, intende concedere – nell'anno 2018 - contributi, fino al limite massimo del 50% della spesa preventivata e ammissibile, per sostenere – in modo indiretto - la realizzazione da parte di terzi di progetti che avranno inizio nell'anno 2018 e saranno rilevanti per la promozione dell'economia locale, ai fini del perseguimento degli obiettivi individuati alla luce delle linee di indirizzo previste nella Relazione Previsionale e Programmatica Anno 2018, approvata dal Consiglio camerale con delibera n. 18 del 26 ottobre 2017.

Il presente Bando definisce pertanto, in linea con le previsioni generali del Regolamento per la concessione di contributi e finanziamenti a sostegno dell'economia provinciale, ai sensi dell'art. 12 della legge n. 241/90, i criteri e le modalità cui la Camera di Commercio di Vicenza si attiene per la concessione dei contributi, nei limiti dei propri stanziamenti di bilancio nonché in coerenza con i propri fini istituzionali e con la programmazione pluriennale e annuale delle attività.

Le agevolazioni saranno in ogni caso concesse nel rispetto delle disposizioni comunitarie vigenti in tema di aiuti di Stato, qualora applicabili nelle diverse fattispecie, nonché delle disposizioni nazionali in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

La Camera di Commercio di Vicenza osserva e fa osservare le norme vigenti in tema di trasparenza, pubblicità e accessibilità totale alle informazioni correlate alle erogazioni.

I progetti finanziati con il presente Bando Unico devono rientrare in una delle quattro aree prioritarie di intervento promozionale individuate dalla Relazione Previsionale e Programmatica Anno 2018 che sono:

- 1. Competitività e sviluppo delle imprese.**
- 2. Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo.**
- 3. La funzione di regolazione dei mercati.**
- 4. Orientamento al lavoro e alle professioni.**

Il presente bando è redatto ai sensi dell'articolo 6 del «Regolamento per la concessione di contributi e finanziamenti a sostegno dell'economia provinciale», approvato con delibera del Consiglio camerale n. 4 del 7 marzo 2017.

Articolo 2

Soggetti ammessi al contributo

Possono accedere ai contributi in parola esclusivamente soggetti privati rappresentativi e portatori di interessi generali per il sistema economico locale quali, a titolo esemplificativo associazioni imprenditoriali rappresentative dei settori economici e loro società di servizi, consorzi di imprese, nonché soggetti pubblici, per la realizzazione di progetti settoriali di valenza complessiva per il sistema economico locale e senza fine di lucro, che garantiscano il più ampio e sinergico coinvolgimento della generalità delle imprese. In particolare, non sono ammesse iniziative che abbiano esclusivo interesse interno al soggetto promotore o che non siano aperte alla generalità dei possibili interessati.

Sono esclusi i soggetti giuridici la cui attività prevalente in base allo statuto abbia carattere culturale, sportivo religioso o politico. La verifica di tale prevalenza è demandata al Dirigente preposto.

Con riferimento alla linea di finanziamento relativa al settore «Turismo» possono accedere ai contributi del presente Bando, in via prioritaria le Organizzazioni di Gestione della Destinazione – d’ora in avanti OGD, forme organizzative di promozione del Turismo previste dalla Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11, articolo 9 e di cui Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 138/CR del 28 ottobre 2013; e quindi per il territorio vicentino le OGD «Pedemontana e Colli» e OGD «Terre Vicentine»¹. La priorità introdotta per il settore «Turismo», opera con il vincolo che le due OGD presentino in forma aggregata un progetto congiunto e coordinato a favore dello sviluppo e per l’incremento del turismo territoriale entro il 16 luglio 2018. Sempre con riferimento alla linea di finanziamento per il settore «Turismo», le domande dei soggetti diversi dalle OGD devono essere presentate in forma congiunta o associata da parte di almeno due soggetti portatori di interessi generali per il sistema economico locale.

Con riferimento alla linea di finanziamento relativa al settore «Cultura», le domande ammissibili devono essere presentate in forma congiunta o associata da almeno due soggetti portatori di interessi generali per il sistema economico locale di cui ai commi precedenti e solamente per questa linea di finanziamento tra i soggetti ammessi a contributo sono compresi anche quei soggetti giuridici la cui attività prevalente abbia carattere culturale in base al proprio statuto.

Il soggetto legittimato a presentare la domanda di contributo deve coincidere con il beneficiario della liquidazione.

Articolo 3

Spese ammesse al contributo e relativi limiti

Sono considerate ammissibili:

¹ L’OGD «Pedemontana e Colli» è stata riconosciuta con DGR 2286 del 10 dicembre 2013; l’OGD «Terre Vicentine» con DGR n. 609 del 05 maggio 2016.

a) le spese sostenute dalla data di presentazione della domanda di contributo fino ad un massimo di 90 gg. dalla data di conclusione dell'iniziativa;

b) le spese a sostegno di costi progettuali di investimento, con ciò intendendosi gli oneri direttamente imputabili alla realizzazione di progetti e iniziative specifiche. Non saranno ammessi i costi di mero funzionamento del soggetto proponente, salvo quanto indicato alle lettere successive;

c) le spese per i contratti di collaborazione, a condizione che essi siano sottoscritti espressamente per la realizzazione dell'iniziativa oggetto di contributo;

d) le spese generali di amministrazione interna e di organizzazione: qualora espressamente evidenziate nella richiesta iniziale, secondo i limiti di seguito indicati e purché correlate alle azioni da svolgere (ad es.: spese telefoniche, postali, per materiali di consumo, canoni internet, riscaldamento, energia elettrica, trasporto, carburante, tasse, imposte e similari, spese di ospitalità, rinfreschi, omaggi). Esse sono ammissibili, fino alla percentuale massima del 5% delle spese vive e dirette progettuali. Dette spese andranno elencate analiticamente e opportunamente documentate in sede di rendicontazione;

e) le spese di personale dipendente: qualora espressamente evidenziate nella richiesta iniziale, secondo il limite massimo del 10% delle spese vive e dirette progettuali e purché correlate alle azioni da svolgere e a condizione che dette spese siano rendicontate a parte, con specifico riferimento al tempo (ore) dedicato alle iniziative da parte del personale.

Le percentuali massime di spese ammissibili di cui alle precedenti lettere d) ed e) si applicano anche nei casi in cui dette spese riguardino spese sostenute da soggetti controllati, collegati, di emanazione dei beneficiari dei contributi o aventi legali rappresentanti in comune con il soggetto richiedente il contributo. riferimento.

Le spese di cui alle lettere b), c) e d) devono essere comprovate da documenti fiscalmente validi (fatture, ricevute intestate etc) e quietanzati ai sensi dell'art. 12 del Regolamento. I documenti presentati devono riportare analiticamente la descrizione delle spese sostenute, il numero di CUP e il titolo dell'iniziativa; le spese di cui alla lettera e) sono oggetto di dichiarazione sostitutiva.

E' ammessa a contributi l'IVA sui beni e prestazioni di servizi se l'imposta è indetraibile per il richiedente.

Articolo 4

Termini di presentazione della domanda

Il presente bando ha validità per domande relative ad iniziative che hanno inizio nel 2018.

Il presente bando ha validità per domande presentate dal 2 febbraio (15 giugno per i settori «Turismo» e «Cultura») al 31 ottobre 2018 o fino all'esaurimento dello stanziamento di bilancio complessivo che ammonta a € 1.077.300,00 suddiviso tra i settori.

Le risorse disponibili al 4 agosto 2018 per i settori sono: «Agricoltura» € 21.400,00 (stanziamento iniziale € 61.400,00); «Artigianato e Trasporti» € 0 (stanziamento iniziale € 202.100,00); «Industria» € 199.880,00 (stanziamento iniziale € 245.700,00); «Commercio» € 4.300,00 (stanziamento iniziale € 184.300,00); «Iniziativa trasversali» € 42.900,00 (stanziamento

iniziale € 83.800,00); «Turismo» € 3.375,00 (stanziamento iniziale € 150.000,00); «Cultura» € 140.000,00 (stanziamento iniziale 150.000,00).

Sono iniziative trasversali quelle presentate congiuntamente da più soggetti, tra quelli ammessi e indicati all'art. 2 del presente bando, che abbiano ricadute in diversi settori economici.

Articolo 5

Criteri di valutazione della domanda

La domanda sarà valutata in base a due tipologie di criteri: criteri oggettivi e criteri di opportunità.

I criteri oggettivi tengono conto delle seguenti linee guida: a) pluralità degli Organismi coinvolti incluso il richiedente; b) numerosità e struttura delle imprese destinatarie dell'iniziativa; c) maggiore percentuale di copertura dei costi da parte dell'Organismo richiedente.

I criteri di opportunità tengono conto delle seguenti linee guida: a) rilevanza ai fini della promozione dell'economia provinciale e utilità per le imprese, concentrando le risorse su iniziative di maggior rilievo; b) la destinazione alla generalità delle imprese interessate anche non iscritte, non aderenti o non facenti parte dell'Organismo proponente, associazione di categoria, comitato o organismo organizzatore dell'iniziativa; c) incidenza diretta e duratura sul sistema economico provinciale rispetto a iniziative che hanno riflessi indiretti o soltanto temporanei; d) carattere innovativo di prodotto e/o processo.

Ad ogni domanda sarà attribuito un punteggio massimo complessivo di 100 punti con:

- un massimo di 70 punti per i criteri oggettivi;
- un massimo di 30 punti per i criteri di opportunità.

La valutazione riguardante i criteri oggettivi spetta al Dirigente preposto che adotta al riguardo uno specifico provvedimento. Solo se la domanda totalizza un punteggio minimo di 50 punti verrà sottoposta all'attenzione della Giunta per la valutazione di opportunità.

La valutazione riguardante i criteri di opportunità è di competenza della Giunta. Solo se la domanda totalizza un punteggio minimo di 15 punti con riferimento ai criteri di opportunità sarà ammessa a contributo. A seguito della valutazione della Giunta, il Dirigente preposto adotta un provvedimento, a seconda dei casi, di ammissione o di rigetto della domanda di contributo.

TABELLA ANALITICA DEGLI INDICATORI DI PUNTEGGIO

CRITERI OGGETTIVI	a) pluralità degli Organismi coinvolti	b) numerosità e struttura delle imprese destinatarie dell'iniziativa	c) maggiore % di copertura dei costi da parte del soggetto richiedente
	punti max 25	punti max 20	punti max 25
Da 0 a 70 (min. 50 per la valutazione dei	un solo organismo = punti 15 fino a due organismi = punti 20	Se l'iniziativa prevede selettività : Fino a 20 imprese	Se l'iniziativa non prevede selettività : Fino a 100 imprese
			Copertura costi: Dal 50% al 55% = punti 15 Dal 56% al 60%=

valutazione dei criteri di opportunità)	tre organismi e oltre = punti 25	potenzialmente beneficiarie = punti 5 Da 21 imprese potenzialmente beneficiarie e oltre = punti 10 Fino a 50 addetti di potenzialmente interessati =punti 5 Da 51 addetti potenzialmente interessati e oltre = punti 10	potenzialmente beneficiarie = punti 5 Da 101 imprese potenzialmente beneficiarie e oltre = punti 10 Fino a 500 addetti di potenzialmente interessati =punti 5 Da 501 addetti potenzialmente interessati e oltre =punti 10	punti 20 61% e oltre = punti 25
CRITERI DI OPPORTUNITÀ (min. 15 punti per l'ammissione al contributo)	a) rilevanza, ai fini della promozione dell'economia provinciale e utilità per le imprese, concentrando le risorse su iniziative di maggior rilievo =punti max 5	b) la destinazione alla generalità delle imprese interessate anche non iscritte, non aderenti o non facenti parte dell'Organismo proponente, associazione di categoria, comitato o organismo organizzatore dell'iniziativa =punti max 5	c) incidenza diretta e duratura sul sistema economico provinciale rispetto a iniziative che hanno riflessi indiretti o soltanto temporanei =punti max 10	d) carattere innovativo processo e/o prodotto =punti max 10

Articolo 6

Presentazione della domanda

La domanda di contributo deve essere presentata almeno 45 giorni prima dell'inizio del progetto per cui si chiede il contributo esclusivamente:

1. via *PEC to PEC* (all'indirizzo di posta elettronica certificata cameradicommercio@vi.legalmail.camcom.it 45 giorni prima della data di avvio dell'iniziativa (a pena di inammissibilità); non sono ammesse altre modalità di presentazione;

2. utilizzando il modulo predisposto dalla Camera di Commercio scaricabile dal sito istituzionale www.vi.camcom.it. Il modulo va compilato in tutte le sue parti, va convertito in formato PDF e firmato digitalmente dal legale rappresentate. I punteggi relativi ai criteri oggettivi e di opportunità si basano sulle informazioni desunte dalla descrizione dell'iniziativa la quale deve contenere le seguenti informazioni: a) il numero di organismi coinvolti nell'iniziativa (qualora il numero sia superiori a uno, alla domanda dovrà essere allegata una lettera d'intenti firmata dal/i legale/i rappresentante/i degli altri organismi o comunicazione analoga); b) se l'iniziativa prevede o meno selettività; c) il numero delle imprese potenzialmente beneficiarie dell'iniziativa e il numero degli addetti potenzialmente interessati; d) la percentuale di copertura dei costi richiesta alla Camera di Commercio; e) la descrizione degli obiettivi e dei vantaggi di interesse generale; f) i benefici attesi per le imprese e l'economia locale e le relative modalità di misurazione degli stessi;

g) i luoghi e la durata dell'iniziativa; h) gli elementi innovativi dell'iniziativa rispetto ad altre già realizzate.

Nel caso di iniziativa che si configura come "Aiuto di stato", ai sensi della vigente normativa, il soggetto proponente deve allegare in fase di domanda, o comunque prima dell'inizio delle attività che prevedono la selettività, l'elenco dei soggetti beneficiari del contributo al fine di permettere le attività propedeutiche alla concessione dell'aiuto individuale.

Art. 7

Misura del contributo camerale

1. Il contributo camerale non può eccedere il limite massimo del 50% delle spese necessarie per la realizzazione dell'iniziativa o il diverso limite a carico del soggetto proponente, posto da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali in materia di aiuti di stato che impongano limiti di intensità di aiuto inferiore.

2. La Camera di Commercio non può concedere un contributo superiore alle spese che il soggetto proponente sostiene: per determinare la misura del contributo camerale vanno quindi considerati eventuali ulteriori sostegni finanziario da parte di altri enti, pubblici o privati (anche con entrate derivanti da vendita biglietti o richieste di quote di partecipazione). Fa eccezione il caso delle "Iniziative trasversali" in cui i soggetti contribuenti siano portatori di interessi generali per il sistema economico locale ai sensi del precedente articolo 2 e organizzino congiuntamente al soggetto proponente l'iniziativa: in tal caso il contributo della Camera di Commercio non può superare la somma delle spese a carico dei soggetti portatori di interessi generali che presentano congiuntamente domanda.

3. Il contributo è erogato a seguito di presentazione del rendiconto consuntivo delle spese sostenute dal soggetto proponente per la realizzazione dell'iniziativa ammessa al contributo. Per iniziative che hanno una durata superiore ai sei mesi, può essere concessa una anticipazione del contributo su presentazione di un rendiconto parziale delle spese sostenute, purché la richiesta sia presentata al momento della presentazione della domanda. Le anticipazioni non possono superare il 50% del contributo massimo assegnato e rispettano lo stesso rapporto spese/contributo.

4. Il contributo è proporzionalmente ridotto nel caso in cui dal rendiconto consuntivo le spese sostenute siano inferiori rispetto al preventivo presentato con la domanda.

Art. 8

Istruttoria della domanda

1. Il Dirigente preposto, ricevuta la domanda, comunicherà tempestivamente al soggetto proponente l'avvio del procedimento con l'indicazione del Responsabile dello stesso e dell'Ufficio competente all'istruttoria.

2. L'assegnazione dei punteggi e la predisposizione dei relativi provvedimenti verrà effettuata in base a quanto indicato agli artt. 5 e 9 del presente bando.

Art. 9

Provvedimento di concessione o diniego del contributo

1. La concessione o il diniego del contributo si conclude con determinazione del Dirigente preposto. Il provvedimento deve essere sempre motivato.

2. In caso di accoglimento della domanda, il dispositivo deve indicare:

a) l'importo del contributo, il soggetto beneficiario, la percentuale massima di spesa effettiva che il contributo stesso non può in ogni caso superare;

b) la precisazione che la liquidazione del contributo è subordinata alla presentazione del rendiconto analitico e completo delle entrate e delle spese dell'iniziativa, secondo le modalità indicate all' art. 13 del Regolamento.

Nel caso di iniziativa che si configura come "Aiuto di stato", qualora il soggetto proponente non abbia ancora fornito l'elenco dei soggetti beneficiari, il Dirigente preposto può redigere un provvedimento di accoglimento condizionato allo realizzazione delle attività propedeutiche alla concessione dell'aiuto individuale, effettuate le relative verifiche il Dirigente preposto assume la determinazione di concessione definitiva.

3. Il Dirigente preposto comunica il provvedimento di concessione o di diniego del contributo, entro 45 giorni dalla presentazione della domanda, ai sensi dell'art. 6 del presente bando, al soggetto proponente mediante invio PEC to PEC. Nella comunicazione di diniego vanno indicati i punteggi risultanti dalla valutazione dell'iniziativa, il termine e l'autorità alla quale è possibile fare ricorso.

4. Nel caso in cui, dopo la concessione del contributo, ci fossero eventuali successive variazioni all'iniziativa indicata nella domanda, le variazioni stesse devono essere comunicate al Dirigente preposto, con congruo anticipo rispetto alla data di rendicontazione.

Qualora le variazioni riguardino:

a) elementi sostanziali dell'iniziativa, il Dirigente preposto, fatta la valutazione dei criteri oggettivi sopravvenuti, predispone una proposta alla Giunta camerale, la quale effettuerà le opportune valutazioni per la conferma o meno del contributo;

b) elementi non sostanziali dell'iniziativa, il Dirigente preposto, dà comunicazione scritta dell'accoglimento delle variazioni sopravvenute al soggetto proponente.

Art. 10

Domande inammissibili

1. Sono inammissibili le domande:

a) presentate da soggetti che non siano in regola con il versamento del diritto annuale alla Camera di Commercio di Vicenza, se non regolarizzate in tempo utile all'adozione del provvedimento;

b) presentate a titolo di concorso al finanziamento di iniziative già concluse o avviate al momento della presentazione della domanda e che comunque non rispettano il termine perentorio di cui al comma 1 dell'art. 7 del Regolamento;

c) comportino il finanziamento di attività manifestamente non coerenti con la programmazione e i fini istituzionali della Camera di Commercio (come da indicazioni della Relazione Previsionale e Programmatica), oppure presentate da soggetti portatori di interessi non generali per il sistema economico locale ai sensi del precedente articolo 2, oppure che non trovino la necessaria copertura finanziaria nel bilancio camerale;

d) che rimangono incomplete, a seguito di invito alla regolarizzazione e scadenza del termine assegnato;

e) presentate prima dell'arco temporale indicato dallo presente bando annuale all'art. 4;

f) che riguardano iniziative che non hanno il loro avvio nell'anno 2018;

g) presentate da soggetti giuridici la cui attività prevalente risultante dallo statuto abbia carattere culturale, sportivo religioso o politico;

h) presentate da soggetti non in regola con gli adempimenti previdenziali e assicurativi.

2. In questi compete al Dirigente preposto adottare il provvedimento di inammissibilità appositamente motivato e comunicarlo al soggetto proponente mediante invio PEC to PEC.

Art. 11

Termini e modalità di rendicontazione

Il rendiconto deve essere presentato entro 90 gg. dalla data di conclusione dell'iniziativa, salvo richiesta di proroga dei termini di conclusione dell'iniziativa, presentata prima della scadenza della stessa, pena la decadenza dal contributo.

Il rendiconto deve essere presentato con le stesse modalità di presentazione della domanda indicate all'art. 6 del presente Bando.

Il modulo di rendiconto deve essere:

a) compilato in tutte le sue parti, convertito in formato PDF e firmato digitalmente dal legale rappresentate; nel rendiconto analitico, presente sul modulo, le spese e le entrate devono essere suddivise per tipologia e valore nominale; gli importi vanno inseriti comprensivi di IVA solo in caso di indeducibilità di tale imposta per il beneficiario, solo in caso contrario devono essere indicati al netto di IVA; le eventuali discordanze fra le entrate/spese previste indicate sul modulo di domanda e le entrate/spese realizzate devono essere adeguatamente motivate, fatto salvo quanto indicato al precedente art. 9.

b) completato con la relazione conclusiva dell'iniziativa, che deve essere sintetica ma esaustiva, e deve necessariamente riportare: gli obiettivi e i vantaggi raggiunti (da documentare ad es. con indagini di *customer satisfaction*); i benefici ottenuti con l'iniziativa ed i luoghi e la durata dell'iniziativa; le modalità seguite per garantire l'apertura dell'iniziativa a tutti i potenziali interessati; la visibilità esterna/diffusione dell'iniziativa con il contributo camerale.

Il modulo di rendiconto deve essere accompagnato da:

a) copia dei documenti di spesa, fiscalmente validi e debitamente quietanzati, attestanti il pagamento. La mancanza o incompletezza della quietanza comporterà automaticamente l'esclusione del documento di spesa cui si riferisce il calcolo del contributo. Nei documenti di spesa deve sempre risultare l'imputabilità al soggetto beneficiario, il riferimento all'iniziativa oggetto del contributo, il riferimento al Codice Unico di Progetto (CUP) comunicato dalla Camera di Commercio.

b) eventuale materiale pubblicitario (inviti, manifesti, siti web ecc.) con il quale è stato pubblicizzato l'intervento contributivo della Camera di Commercio con l'apposizione del logo camerale e la dicitura «iniziativa realizzata con il contributo della Camera di Commercio di Vicenza».

Art. 12

Rendiconto incompleto o non conforme e casi di ritiro del contributo

1. Qualora il rendiconto trasmesso nel termine indicato fosse incompleto o si rendesse necessaria la richiesta di chiarimenti, il Dirigente preposto, attraverso l'ufficio a cui è assegnata l'istruttoria, provvede a darne comunicazione al soggetto proponente, fissando un termine di 10 giorni, dalla data di ricevimento della comunicazione medesima, per le eventuali integrazioni. L'assenza di risposta, entro il termine indicato al comma precedente, determinerà la decadenza dal contributo.

2. La variazione dell'iniziativa realizzata rispetto a quella preventivata e non comunicata con congruo anticipo rispetto alla rendicontazione comporterà la predisposizione, da parte del Dirigente preposto, di una proposta di delibera per la Giunta camerale. A seguito delle valutazioni relative ai criteri di cui all'art. 6 del Regolamento, il Dirigente preposto adotterà il provvedimento di conferma modifica o revoca di concessione del contributo.

3. La mancata rendicontazione nei termini di cui all'art. 11 comma 1, del presente bando, costituisce rinuncia al contributo da parte del soggetto beneficiario.

4. Il contributo camerale, prima della liquidazione dello stesso, può essere revocato con provvedimento del Dirigente per i seguenti motivi:

a) se l'iniziativa non è stata realizzata;

b) se sono sopravvenute condizioni di qualsiasi natura che ne rendano impossibile o illegittima l'erogazione.

Art. 13

Provvedimento di liquidazione

In caso di esito positivo dell'istruttoria di liquidazione, il Dirigente preposto emetterà la nota di liquidazione entro 90 giorni dalla presentazione del rendiconto e la inoltrerà all'Ufficio Ragioneria, unitamente alla documentazione necessaria, per i controlli e riscontri contabili e fiscali.

Art. 14

Erogazione del contributo

L'Ufficio Ragioneria emette il mandato di pagamento del contributo entro 60 giorni dalla data della nota di liquidazione del Dirigente preposto e ne dà comunicazione.

Art. 15

Tutela della privacy

Il conferimento dei dati personali strettamente necessari ai fini del presente regolamento è obbligatorio ed il rifiuto di fornirli comporta l'impossibilità di instaurare rapporti con la Camera di Commercio. I dati raccolti saranno trattati nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs n. 196/2003 e del Reg. UE 2016/679 e solo per il perseguimento delle finalità istituzionali per le quali sono stati raccolti.

Titolare del trattamento è la Camera di Commercio di Vicenza – Via Montale 27 – 36100 VI. Presso l'ente di Vicenza il Responsabile dei dati personali RDP, di cui all'art. 37, par. 5, del RGPD, è il dr Mauro Sfreddo, Dirigente dell'Area 3, nominato con determinazione presidenziale n. 27 del 23 maggio 2018, contattabile all'indirizzo info@vi.camcom.it e al numero di tel. 0444/994856).

I dati forniti saranno trattati e conservati per il periodo strettamente necessario al perseguimento delle finalità sopra dichiarate e comunque non oltre quanto indicato nel "Registro dei Trattamenti" dell'Ente.

All'interessato sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 e, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, l'opposizione al loro trattamento, la trasformazione in forma anonima o la limitazione del trattamento. All'interessato è inoltre riconosciuto il diritto di proporre segnalazione, reclamo e ricorso presso l'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, secondo le modalità previste dall'Autorità stessa. Per l'esercizio dei diritti è possibile rivolgersi al Responsabile del trattamento, eventualmente segnalando contestualmente la richiesta al Responsabile della protezione dei dati.

Art. 16

Norme finali

1. Il presente bando viene pubblicato sul sito internet istituzionale camerale, all'indirizzo www.vi.camcom.it, per la sua massima diffusione e conoscenza.

2. Per la parte non disciplinata dal presente bando si rinvia al Regolamento».